

Ricorso-reclamo mediazione

I Care srl

Funzionario: Dott. Marco Franciosi

Indirizzo: Via Nino Bixio, 42 – 55049 Viareggio (Lu)

E-mail: protocollo@pec.icareviareggio.it

Descrizione

Dal 1° gennaio 2016 sono cambiate le fasi del processo tributario anche per gli atti di competenza del Comune, infatti, nei casi previsti dall'art 17 bis del D.Lgs 546/92 - come modificato dal D.Lgs. 156/2015 - con la presentazione del ricorso-reclamo **si apre automaticamente una nuova fase amministrativa gestita per il Comune di Viareggio da I Care srl (procedimento di mediazione tributaria)** che si può concludere con l'accoglimento del **reclamo** presentato o con una **mediazione** tra contribuente e Comune.

Requisiti del richiedente

Di seguito si indica sinteticamente come presentare il **nuovo ricorso-reclamo** e cosa avviene nelle fasi successive.

1. Atti oggetto di ricorso-reclamo

atti per i quali può attivarsi la procedura di mediazione, purché di valore inferiore ad € 20.000 (relativi al solo tributo/canone) e dal 01/01/2018 per tutti gli atti notificati al contribuente dopo tale data anche per valori inferiore ad € 50.000 (relativi al solo tributo/canone):

- 1) avviso di accertamento/liquidazione;
- 2) provvedimento che irroga le sanzioni;
- 3) rifiuto espresso o tacito della restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie e interessi o altri accessori non dovuti;
- 4) diniego o revoca di agevolazioni o rigetto di domande di definizione agevolata di rapporti tributari;
- 5) ogni altro atto per il quale la legge preveda l'autonoma impugnabilità innanzi alle Commissioni tributarie;
- 6) ingiunzione fiscale per i soli vizi di quest'ultima (es. indicazione errata degli importi, notifica irregolare o mancante);
- 7) atti emessi da Agente di riscossione, ma solo per vizi propri del procedimento di riscossione e in tal caso la mediazione è di competenza dell'agente di riscossione a cui va notificato il ricorso/reclamo anziché al Comune.

Modalità di richiesta

2. Il ricorso-reclamo

Una volta appurato che l'atto notificato rientra tra quelli sopra elencati, si può proporre ricorso-reclamo intestato alla Commissione Tributaria Provinciale di Lucca – Viale G. Luporini n. 1272 – c.a.p. 55100 - nel termine di 60 giorni dalla data di ricevimento dell'atto impugnato, a pena di inammissibilità, notificandolo come meglio specificato al punto 3. La formulazione all'interno del ricorso-reclamo di una proposta di mediazione è facoltativa. Il ricorso-reclamo può essere proposto personalmente dal contribuente se il valore della lite è inferiore ad € 3.000,00, se supera tale valore vi è l'obbligo di assistenza da parte di un

difensore abilitato (per valore della lite si intende l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate).

3. Notifica del ricorso-reclamo

Il ricorso-reclamo proposto deve essere notificato ad I Care srl del Comune di Viareggio secondo una delle seguenti modalità:

- a mezzo di ufficiale giudiziario, con le modalità previste dall'articolo 137 e seguenti del codice di procedura civile;
- mediante consegna diretta al protocollo di I Care srl sito in Via N. Bixio, 42 – Viareggio (LU), che ne rilascia ricevuta;
- direttamente a mezzo del servizio postale, mediante spedizione dell'istanza in plico senza busta raccomandato con avviso di ricevimento (piegare il ricorso e spilarlo e sulla facciata esterna scrivere l'indirizzo di I Care srl – Via N. Bixio, 42 – 55049 Viareggio (Lu));
- mediante invio telematico all'indirizzo di posta elettronica certificata protocollo@pec.icareviareggio.it .

Termini notifica:

- a pena di inammissibilità, entro 60 giorni dalla data di notificazione;

Documentazione da presentare

Il ricorso-reclamo dovrà contenere:

- Intestazione alla Commissione Tributaria Provinciale di Lucca
- Riferimento a chi ha emanato l'atto impugnato o non ha emanato l'atto richiesto;
- i dati anagrafici del contribuente e del suo legale rappresentante in caso di Società;
- residenza o sede legale o il domicilio eventualmente eletto nel territorio dello Stato;
- il codice fiscale;
- indirizzo di posta elettronica certificata;
- l'atto impugnato e l'oggetto dell'istanza;
- il valore della controversia;
- i motivi;
- al ricorso dovranno essere allegate le copie dei documenti che si intendono depositare al momento della successiva costituzione in giudizio.

Iter procedura

4. Procedimento di reclamo-mediazione

Durante la fase istruttoria del procedimento, il contribuente può essere invitato al contraddittorio davanti al Funzionario del tributo nominato dal Comune di Viareggio, per valutare se vi siano le condizioni per raggiungere un accordo di mediazione.

Il procedimento di reclamo-mediazione può concludersi con:

- **annullamento** in autotutela dell'atto impugnato;
- **accordo di mediazione** che accoglie totalmente o parzialmente le richieste del contribuente. Le sanzioni che risultino dovute dal contribuente sono applicate **nella misura del 35% del minimo edittale**. La mediazione si perfeziona con la

sottoscrizione dell'accordo ed il versamento, entro 20 giorni, dell'intero importo dovuto, o della prima rata (se il contribuente opta per la dilazione);

- **provvedimento di diniego della mediazione** (e quindi senza accordo di mediazione e senza accoglimento del reclamo);
- **nessuna risposta** da parte dell'Amministrazione entro il termine di 90 giorni che equivale a **silenzio rigetto**.

5. Costituzione in giudizio

Qualora non si addivenga alla mediazione il contribuente può costituirsi in giudizio entro 30 giorni a partire dalla data di scadenza del termine di 90 giorni dalla notifica del ricorso/reclamo.

La costituzione in giudizio si effettua depositando o trasmettendo alla **Commissione Tributaria Provinciale** il **ricorso-reclamo** (che deve essere identico a quello notificato all'ufficio a pena di inammissibilità), con allegata ricevuta di notifica.

All'atto di costituzione in giudizio deve essere allegata la **nota di iscrizione a ruolo**, nella quale devono essere indicate tutte le informazioni utili a identificare la controversia.

Tempi

La fase amministrativa dura 90 giorni; durante questo periodo sono sospesi i termini per il pagamento e la riscossione.

Normativa di riferimento

Art 17 bis del D.Lgs 546/92 - come modificato dal D.Lgs. 156/2015.